

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 372

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRINI, BIAGGI, ZANIBELLI, BARONI, BORGHI, SALVI, CATTANEO
PETRINI GIANNINA, FABBRI, PICCINELLI, VERGA, BOTTARI, MISASI,
GERBINO, MAGGIONI, NANNINI, BARTOLE, FUSARO, SANGALLI,
ORIGLIA, LONGONI, CERUTI, BARDOTTI, CIAFFI**

Presentata il 30 agosto 1968

Disciplina dell'attività di Collaboratore scientifico di specialità farmaceutiche soggette a registrazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha soprattutto lo scopo di regolamentare una attività la cui particolare funzione è quella di illustrare scientificamente (cioè biologicamente, chimicamente, farmacologicamente, oltre che indicazioni terapeutiche, controindicazioni, dosaggi ottimali) le specialità medicinali soggette a registrazione, ai medici-chirurghi.

È evidente che le persone che sono incaricate per questa attività devono necessariamente essere in possesso di quelle nozioni atte a garantirne l'esercizio rigorosamente scientifico ed entro i limiti della ortodossia.

Infatti è inimmaginabile pensare che persone sfornite di adeguata preparazione possano dare consigli al medico sull'impiego dei farmaci.

Né crediamo sufficiente a garantire la tutela della salute pubblica i corsi di preparazione e di aggiornamento che le singole industrie sono solite organizzare per i loro collaboratori e riguardanti solo ed esclusivamente i prodotti di loro produzione.

Così come è impensabile che la prescrizione dei farmaci debba essere condizionata da motivi e rapporti di simpatia o da quella forma di suggestione portata all'eccesso da

una propaganda intensa, incessante, oseremo dire ossessiva che può spingere il medico a prescrivere quasi automaticamente.

Poiché sia nella ricerca del farmaco, che nella fabbricazione, così come nella prescrizione, il fine ultimo è quello di portare beneficio alla salute del cittadino, noi pensiamo che compito e preoccupazione prima del legislatore debbano essere quelle di regolamentare in modo responsabile tutto il settore in modo da avere la certezza che l'esercizio professionale, *in toto*, sia rigorosamente tutelato e controllato.

Non dimentichiamo che compito del Collaboratore scientifico deve essere quello di collaborare realmente con il medico, tenendolo aggiornato costantemente sui progressi e sulle scoperte farmacologiche, sui vantaggi terapeutici e sui cosiddetti pericoli da farmaci. Ma per far questo è necessario, anzi indispensabile, che il Collaboratore scientifico abbia una seria preparazione di base; quella preparazione che oggi solo lo Stato è in grado di garantire tramite le facoltà scientifiche già esistenti a livello universitario.

Garanzia che viene data attraverso un esame di Stato ed un appropriato controllo esercitato tramite gli ordini professionali.

Non riteniamo né utile, né necessario dare pertanto vita a nuove professioni ed a nuovi albi per due motivi:

1) perché, come si diceva, già esistono facoltà e professioni idonee (e nostro compito è quello di valorizzarle sempre più);

2) perché siamo contrari all'istituzione, non sempre commendevole, di albi per le più disparate professioni. Inoltre perché la regolamentazione dello Stato che ci siamo prefissi è o deve essere democratica e non corporativista.

D'altra parte l'istituzione di altri albi, creerebbe conflitti di competenza fra autorità e organi dei diversi ordini.

Per questi motivi (che del resto già erano stati espressi nella trascorsa legislatura dalle Commissioni Giustizia, Industria e commercio, Pubblica istruzione ed in un primo tempo anche dall'ufficio legislativo del Ministero della sanità, così come dagli Ordini nazionali dei medici e dei farmacisti) per questi motivi, dicevamo, riteniamo giusto e logico che i collaboratori scientifici debbano essere laureati in medicina, chirurgia, o medicina veterinaria, o farmacia, o chimica, o biologia; e questa attività deve essere riconosciuta come espletata nell'ambito proprio delle rispettive professioni.

Però considerando la situazione di fatto e non scordandoci del dettato costituzionale, pensiamo opportuno addivenire ad una regolamentazione che tenga in giusto conto gli interessi di quei « propagandisti » non laureati che attualmente esercitano questa attività.

Dando infatti ad essi e solo ad essi la possibilità di esercitare da oggi in avanti con gli stessi diritti di cui godono i laureati. Questo perché debba essere data loro ogni garanzia fino alla conclusione dell'attività (cioè fin quando verrà da essi raggiunta l'età pensionabile).

Per concludere, questa attività, in un momento particolare, in cui si vede proliferare disordinatamente un numero sempre crescente di farmaci dalle caratteristiche scientifiche molto spesso insignificanti, deve essere regolamentata in modo tale da offrire ogni garanzia al legislatore, e deve essere rivolta esclusivamente ai medici chirurghi secondo linee e limiti che vanno nettamente definiti mentre deve dissociarsi dall'attività commerciale che caratterizza i rapporti fra impresa e farmacia.

Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge intendiamo regolamentare secondo giustizia ed in modo logico (cioè senza interessi discriminatori di parte, né per motivi elettoralistici, e soprattutto con l'intento di evitare pericolose forme di corporativismo) una attività che così disciplinata potrebbe, in certo senso, riequilibrare e ridimensionare tutto un settore che si sta dilatando in maniera preoccupante perché avviene in modo disordinato.

Ecco perché speriamo in una attenta valutazione e in una responsabile approvazione.

* * *

Qualche nota di commento alla proposta di legge:

l'articolo 1, stabilisce quali sono i titoli idonei per poter espletare l'attività;

l'articolo 2, le mansioni del Collaboratore scientifico;

l'articolo 3, sancisce le incompatibilità con altre attività pubbliche e private;

gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 stabiliscono le norme per gli attuali esercitanti privi di laurea e le mansioni dei medici provinciali;

l'articolo 10, le pene per chi esercita abusivamente;

l'articolo 11, che l'attività è soggetta a vigilanza sanitaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Possono esercitare l'attività di Collaboratore scientifico, presso i medici, di preparati farmaceutici soggetti a registrazione, soltanto gli iscritti agli albi professionali dei medici chirurghi, o dei medici veterinari, o dei farmacisti, o dei chimici, o dei biologi. Detta attività è da ritenersi come svolta nell'ambito del rispettivo esercizio professionale a tutti gli effetti.

ART. 2.

Agli effetti del precedente articolo si intende per Collaboratore scientifico chiunque per conto di una impresa industriale o commerciale di preparati farmaceutici:

a) presenta e illustra direttamente ai medici la composizione, le qualità, l'efficacia terapeutica, le controindicazioni, le altre caratteristiche, i modi di impiego, le posologie ottimali dei preparati farmaceutici soggetti a registrazione;

b) comunica alla impresa per cui opera le osservazioni ed esperienze sui prodotti farmaceutici, oggetto della sua propaganda, che i medici gli segnalano;

c) segue le sperimentazioni nelle cliniche universitarie e negli ospedali dei prodotti propagandati, fornisce informazioni dei risultati e le notizie di cui gli sperimentatori abbiano bisogno.

ART. 3.

L'esercizio dell'attività di Collaboratore scientifico dei preparati farmaceutici soggetti a registrazione non è compatibile con impieghi privati o in amministrazioni dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici.

ART. 4.

Chi esercita l'attività di Collaboratore scientifico di preparati farmaceutici al momento dell'entrata in vigore della presente legge, senza possedere i requisiti indicati all'articolo 1, potrà ottenere l'autorizzazione per continuare ad esercitare qualora dimostri di averla iniziata e continuata ininterrottamente almeno da due anni continuativi.

La stessa autorizzazione sarà accordata a chi abbia esercitato l'attività per un periodo

non inferiore a quattro anni, in tempo non anteriore a due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

Per ottenere l'autorizzazione indicata nell'articolo precedente, gli interessati dovranno presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata di validi documenti comprovanti in modo indubbio l'esistenza della specifica attività di collaborazione scientifica per i medicinali soggetti a registrazione per conto o alle dipendenze di impresa industriale o commerciale quali i contratti registrati nei quali siano determinati in modo non equivoco l'incarico di Collaboratore scientifico di specifici preparati medicinali soggetti a registrazione.

ART. 6.

Insieme ai certificati comprovanti l'esercizio dell'attività di Collaboratore scientifico le persone indicate all'articolo 4 devono produrre il certificato di nascita, da cui risulti che si tratti di persone maggiorenne, di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti civili, di residenza in un comune della provincia in cui ha sede l'ufficio del medico provinciale al quale è rivolta la domanda.

ART. 7.

Il medico provinciale dopo aver accertato la regolarità e la validità dei documenti indicati nei due precedenti articoli, rilascia una speciale autorizzazione per la continuazione dell'attività.

Il medico provinciale può anche richiedere un complemento di notizie o documenti o la ripresentazione o correzione di documenti irregolari, segnando un congruo termine per la presentazione delle notizie o dei nuovi documenti o di quelli regolarizzati. La decisione del medico provinciale che accorda o nega l'autorizzazione è comunicata all'interessato.

Le persone autorizzate all'esercizio della attività di Collaboratore scientifico a termine del presente articolo, sono tenute a presentare entro il primo trimestre di ogni anno la autorizzazione del medico provinciale per la apposizione di un visto di controllo. La mancata presentazione o il ritardo della presentazione senza giustificato motivo del documento, importa la perdita del diritto alla con-

tinuazione dell'esercizio della attività che viene dichiarata dal medico provinciale e la cancellazione dall'elenco di cui al successivo articolo. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'interessato.

ART. 8.

I medici provinciali iscrivono in apposito elenco i nominativi di coloro che, a norma del precedente articolo, sono autorizzati ad esercitare l'attività di Collaboratore scientifico di preparati e specialità farmaceutici e curano il ritiro delle autorizzazioni medesime, annotando la cancellazione in caso di rinuncia, trasferimento in altra provincia o decesso.

ART. 9.

In caso di trasferimento ad altra provincia i Collaboratori scientifici autorizzati a norma dell'articolo 7, sono tenuti a darne comunicazione scritta al medico provinciale della nuova provincia di residenza che curerà la sua iscrizione nell'apposito elenco, e a quello presso il quale è custodito l'elenco in cui è iscritto che dispone la cancellazione.

ART. 10.

Tutti coloro che esercitano abusivamente l'attività di Collaboratore scientifico regolata dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 80.000 a lire 200.000 e con le pene previste dall'articolo 348 del codice penale.

ART. 11.

L'esercizio dell'attività di Collaboratore scientifico è soggetta a vigilanza sanitaria da parte dei medici provinciali.